





PATRIMONIO ENTI DEL TERZO SETTORE

DESCRIZIONE 1	DESCRIZIONE 2	AC	ASD	APS	ODV
<p><b>COSTITUZIONE ITALIANA</b></p> <p><i>Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.</i></p> <p><b>CODICE CIVILE</b></p> <p><i>Art. 36. (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) <b>L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.</b> Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione</i></p> <p><i>Art. 37. (Fondo comune). <b>I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.</b> Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.</i></p> <p><i>Art. 38. (Obbligazioni). Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.</i></p>	<p>Finalita' ed oggetto Art. 1.</p> <p><b>Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione,</b> il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.</p> <p>Art. 2 Principi generali</p> <p>1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.</p> <p>Art. 3 Norme applicabili</p> <p>1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, <b>in quanto compatibili</b>, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.</p> <p>3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.</p>				

PATRIMONIO	PATRIMONIO	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"><u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 8</u> <u>Destinazione del patrimonio</u> <u>ed assenza di scopo di lucro</u></p> <p style="text-align: center;"><b>ATTENZIONE</b> <b>ALLA DISTRIBUZIONE</b> <b>ANCHE INDIRETTA</b> <b>DI UTILI E AVANZI DI</b> <b>GESTIONE</b></p>	<p><b>1. Il patrimonio</b> degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' <b>utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.</b></p> <p><b>2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate</b> a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</p> <p><b>3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:</b></p> <p>a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di <b>compensi individuali non proporzionati all'attivita' svolta</b>, alle responsabilita' assunte e alle specifiche competenze <b>o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;</b></p> <p>b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi <b>superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche</b>, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, <b>salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);</b></p> <p>c) l'<b>acquisto di beni o servizi per</b></p>				

	<p><b>corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;</b></p> <p><b>d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualita',</b></p> <p><b>salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5;</b></p> <p>e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>				
--	---	--	--	--	--

<p style="text-align: center;"><u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 9</u> <u>Devoluzione del patrimonio</u> <u>in caso di scioglimento</u></p>	<p>1. <b>In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente</b> o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. <b>Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.</b></p>				
<p style="text-align: center;"><u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 10</u> <u>Patrimoni destinati</u> <u>ad uno specifico affare</u></p> <p><b>Per gli enti del Terzo settore dotati di personalita' giuridica</b></p>	<p>1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalita' giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o piu' patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.</p>				

ENTI DEL TERZO SETTORE	ENTI DEL TERZO SETTORE	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"> <u>Titolo II</u>  <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u>  <u>IN GENERALE</u> </p> <p align="center"> <u>Art. 4</u>  <u>Enti del Terzo settore</u> </p>	<p>Art. 4 Enti del Terzo settore 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, <b>le associazioni, riconosciute o non riconosciute</b>, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società <b>costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore</b></p>				
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"> <u>Titolo IV</u>  <u>DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE</u>  <u>FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE</u> </p> <p align="center"> <b>Capo II</b>  <b>Della Costituzione</b> </p> <p align="center"> <u>Art. 21</u>  <u>Atto costitutivo e statuto</u> </p> <p align="center"> <b>DA APPLICARE</b>  <b>A TUTTI I TIPI DI ENTI.</b> </p> <p align="center"> <b>Ai sensi dell'art. 12,</b>  <b>nella denominazione</b>  <b>e necessario inserire</b>  <b>l'acronimo ETS.</b> </p>	<p><b>1. L'atto costitutivo deve indicare il patrimonio iniziale</b>  ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;  <b>le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;</b>  <b>le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;</b></p>				

ORGANI DI CONTROLLO	ORGANI DI CONTROLLO	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"> <u>Titolo IV</u>  <u>DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE</u>  <u>FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE</u>            Capo III            Dell'ordinamento e della amministrazione    <u>Art. 30</u>  <u>Organo di controllo</u>    <b>DA APPLICARE</b>  <b>A TUTTI I TIPI DI ENTI</b> </p>	<p>1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.</p> <p>2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;</p> <p style="margin-left: 40px;">c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.</p> <p>3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>4. La nomina dell'organo di controllo e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.</p>				
<p align="center"> <u>Titolo IV</u>  <u>DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE</u>  <u>FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE</u>            Capo III            Dell'ordinamento e della amministrazione    <u>Art. 31</u>  <u>Revisione legale dei conti</u>    <b>DA APPLICARE</b>  <b>A TUTTI I TIPI DI ENTI</b> </p>	<p>3. La nomina e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.</p> <p><i>(Note articolo 10. Gli enti del Terzo settore dotati di personalita' giuridica)</i></p>				

--	--	--	--	--	--

**AC**= Associazioni Culturali. **ASD**=Associazioni Sportive Dilettantistiche. **APS**=Associazioni di Prozione Sociale. **ODV**= Organizzazioni/Associazioni di Volontariato.

Per le quattro colonne a destra:

- a) Il colore verde, indica che la norma è in vigore;
- b) Il colore grigio, indica che la norma sarà in vigore dal 01/01/2018, solo per ONLUS, APS e ODV;
- c) Il colore rosso, indica che la norma entrerà in vigore entro un anno dal 03/08/2017 oppure nell'esercizio successivo dell'entrata in esercizio del Registro Unico del Terzo Settore.